



ASSOCIAZIONE PROTECTOR PALATIOLI

Sede legale: Via Cappuccini, 5 – 96010 Palazzolo Acreide (SR)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Adeguamento dello Statuto associativo al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)

ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

nella sezione -Associazioni di Promozione Sociale-

Data: 20 aprile 2026

Luogo: Sede dell'Associazione – Via Cappuccini, 5 – 96010 Palazzolo Acreide (SR)

Ora di inizio: 20:00 – in prima convocazione –

Ora di chiusura: 21:00

1. CONVOCAZIONE

L'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata dal Presidente dell'Associazione, Francesco Gallo, mediante avviso scritto spedito per posta ordinaria o per posta elettronica certificata (p.e.c.) al domicilio di ogni singolo socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, nel rispetto delle forme e dei termini previsti dall'Art. 8 dello Statuto vigente.

L'ordine del giorno della convocazione recava il seguente punto:

Adeguamento dello Statuto associativo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e approvazione del nuovo testo statutario, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione «Associazioni di Promozione Sociale».

2. PRESENZE E QUORUM COSTITUTIVO

Il Presidente Francesco Gallo accerta che all'assemblea sono presenti o rappresentati per delega n. **23** soci su un totale di n. **30** soci aventi diritto al voto.

Il Presidente constata e dichiara che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare in conformità alle disposizioni statutarie vigenti, in quanto presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Quorum costitutivo di prima convocazione: metà più uno degli aventi diritto al voto, ai sensi dell'Art. 8 dello Statuto vigente e dell'art. 21, comma 1, del codice civile.

Assume le funzioni di Presidente dell'assemblea Francesco Gallo, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Vincenzo Marchese.

3. APERTURA DEI LAVORI

Il Presidente apre i lavori e illustra ai presenti le motivazioni che rendono opportuno l'adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito "CTS"), evidenziando in particolare:

- L'opportunità di ottenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) con iscrizione al RUNTS nella sezione «Associazioni di Promozione Sociale», con accesso ai benefici fiscali, alle agevolazioni e agli strumenti di finanziamento riservati alle APS, ivi inclusa la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF ai sensi dell'art. 46 del CTS;
- La categoria APS rappresenta la scelta più appropriata per l'Associazione, in quanto offre una cornice normativa specificamente dedicata alle organizzazioni che promuovono attività di aggregazione sociale e di utilità sociale, coniugando trasparenza amministrativa con operatività flessibile, nel pieno rispetto dei principi di democrazia associativa;
- La necessità di adeguare il testo statutario vigente alle clausole obbligatorie previste dal CTS, con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 21 e ss. del D.Lgs. 117/2017;
- La conformità del nuovo statuto alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle circolari interpretative emanate in materia.

Il Presidente precisa altresì che, ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto vigente, il Consiglio Direttivo avrebbe avuto la facoltà di deliberare autonomamente le variazioni imposte da modifiche legislative, e che le semplificazioni procedurali di cui all'Art. 101, comma 2, del CTS avrebbero consentito una procedura semplificata. Il Consiglio Direttivo ha tuttavia preferito coinvolgere direttamente la base sociale, per garantire la massima trasparenza e partecipazione democratica su una decisione fondamentale per l'identità e il futuro dell'Associazione.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad esaminare e votare il nuovo testo statutario predisposto.

4. DISCUSSIONE, VOTAZIONE E CHIUSURA DEI LAVORI

Il Presidente ricorda che, trattandosi di assemblea straordinaria avente ad oggetto la modifica dello statuto, la deliberazione richiede il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti o rappresentati in assemblea (quorum deliberativo di prima convocazione), ai sensi dell'Art. 8 dello Statuto vigente.

Esaurita la discussione su tutti i punti all'ordine del giorno e dato atto che il nuovo testo dello Statuto Sociale – composto da n. 25 articoli – è stato letto, analizzato e discusso articolo per articolo, il Presidente pone ai voti l'approvazione del nuovo Statuto nel suo insieme.

L'Assemblea, con votazione palese, all'unanimità dei presenti (ovvero con n. 23 voti favorevoli su 23 votanti),

DELIBERA

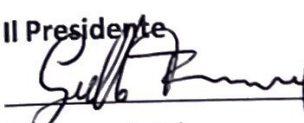
1. di approvare il nuovo Statuto Sociale dell'Associazione, nel testo allegato al presente verbale, il quale sostituisce integralmente ogni versione precedente;
2. di modificare la denominazione in PROTECTOR PALATIOLI – Associazione di Promozione Sociale (in breve PROTECTOR PALATIOLI APS);
3. di conferire mandato al Presidente affinché provveda ad attuare tutti gli adempimenti necessari per la registrazione e il deposito dello stesso presso gli uffici competenti;
4. di chiedere l'iscrizione dell'associazione nella relativa sezione del RUNTS;

5. di dare mandato al Presidente di apportare al presente verbale e all'allegato Statuto tutte le modifiche che fossero eventualmente richieste dagli enti preposti per la sua iscrizione nella relativa sezione del RUNTS;
6. di prendere atto che l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) in carica proseguirà nel mandato sino alla sua naturale scadenza.

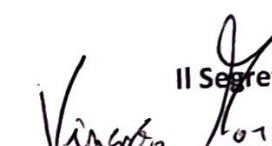
Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra il risultato della votazione.

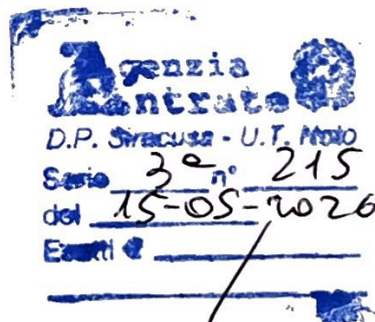
Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Palazzolo Acreide, lì 20 aprile 2026

Il Presidente

(Francesco Gallo)



Il Segretario Generalizzante

(Vincenzo Marchese)



emittente

L'Addetto
Donatella RUBINO

Donatella Rubino



Firma su delega del Direttore Provinciale

*Coni se atto prot. N. 54318
del 28-04-2026*

Statuto dell'Associazione

PROTECTOR PALATIOLI - Associazione di Promozione Sociale

Art. 1 – Denominazione sociale e sede

È costituita l'Associazione **“PROTECTOR PALATIOLI - Associazione di Promozione Sociale”**, in breve **“PROTECTOR PALATIOLI - APS”**, avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione).

L'Associazione farà uso dell'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'inserimento dell'acronimo “APS” nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Via Cappuccini, 5 - nel Comune di Palazzolo Acreide (SR). Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

Art. 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopi e Attività

L'Associazione **“PROTECTOR PALATIOLI - APS”** non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

promuove e trasmette le tradizioni, gli usi, i costumi popolari, la storia della Sicilia e di Palazzolo Acreide; organizza iniziative volte a valorizzare le tradizionali feste religiose – con speciale riguardo alla Festa di San Sebastiano, Santo Protettore di Palazzolo Acreide, in onore del quale l'Associazione è denominata – nonché l'antico Carnevale, le festività natalizie e ogni altra iniziativa locale di rilievo culturale e/o folkloristico, rivolgendosi alle nuove generazioni locali e ai turisti italiani e stranieri.

A tal fine l'Associazione potrà, tra l'altro: organizzare percorsi culturali, visite guidate, mostre, eventi, rassegne fotografiche e cinematografiche; promuovere la pubblicazione di libri e riviste; organizzare sagre, fiere, spettacoli teatrali e musicali, convegni; collaborare con enti pubblici e privati a progetti culturali, sportivi, turistici, educativi; diffondere materiale informativo cartaceo e digitale; gestire, anche in convenzione, siti internet istituzionali.



Allegato all'atto
reg.to il 15-05-2026
Serie 3E n° 215

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4 – Ammissione degli associati

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva

comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'associato ha il dovere di rispettare le norme dello Statuto e le decisioni degli organi sociali. È inoltre obbligato al pagamento della quota associativa annuale secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Organo di amministrazione. L'importo della quota associativa è determinato dall'Organo di amministrazione.

La condizione di morosità preclude all'associato l'esercizio del diritto di voto e l'accesso alle iniziative dell'ente. Qualora il versamento non venga effettuato entro un mese dalla scadenza, l'Organo di amministrazione potrà deliberare l'esclusione dell'associato per grave inadempimento degli obblighi contributivi.

La qualità di associato si perde per: a) recesso volontario, comunicato per iscritto all'Organo di amministrazione; b) decesso; c) mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti; d) esclusione deliberata dall'Organo di amministrazione.

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, per gravi motivi, tra cui: comportamento gravemente contrastante con gli scopi associativi; infrazioni gravi e reiterate allo statuto o ai regolamenti; danni procurati volontariamente all'Associazione o ad altri soci; condanna definitiva per reato doloso. Prima di procedere, il Consiglio contesta per iscritto gli addebiti, con facoltà di replica entro sette giorni. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo – ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione “**PROTECTOR PALATIOLI - APS**”, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, e-mail o altra modalità disciplinata dall'Organo di amministrazione, al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Art. 9 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 11 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra cinque e nove, incluso il Presidente e Vicepresidente.

L'Organo di amministrazione dura in carica per cinque anni.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,

- entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, predispone il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale curandone la presentazione all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione, cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- all'atto del proprio insediamento o – se ritenuto necessario – annualmente, in occasione della predisposizione del bilancio di esercizio e previsionale, fissa il valore delle quote associative e le relative modalità di incasso;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità eventualmente previste nell'apposito Regolamento;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica o altra modalità stabilita dall'Organo di amministrazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. È eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima riunione successiva all'elezione dell'Organo di Amministrazione e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea;

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione, per cinque anni; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Al Presidente spetta il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento dell'Associazione, operando in conformità agli indirizzi e alla programmazione generale approvati dall'Organo di Amministrazione, al quale riferisce periodicamente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 15 – Revisione legale dei conti

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 16 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 19 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi

pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il RUNTS entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio – o altro termine, tempo per tempo determinato dalla legge – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 21 - Bilancio sociale

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai

fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati (ovvero diversa soglia che dovesse essere stabilita tempo per tempo dalla legge), fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

